



Sent. 114/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37853** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza della sig.ra:

XXXXXXXXXX, nata a XXXXXX il XXXXXX (XXXXXXXX) e residente in XXXXX alla via
XXXXX n. X, rappresentata dal sig. XXXXXXXX – nato a XXXXX l'XXXX (XXXXXXXX) e
residente in XXXXXX (XXX) alla via XXXXXXXX n. XXX, in qualità di tutore (giusta
provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di XXXXX del XXXXX) –
ed elettivamente domiciliata in Melendugno (LE) alla piazza M.L. King n. 11
presso lo Studio dell'Avv. Marco Doria che la rappresenta e difende (domicilio
digitale: doria.marco@ordavvle.legalmail.it);

contro:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108
(domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13.5.2026, l'Avv. Doria per la parte ricorrente

	e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il xxxxxx, premesso che:	
	- a seguito del decesso (xxxxx) del sig. xxxxx, alla sig.ra xxxxx, in qualità di	
	orfana maggiorenne inabile, e alla di lei madre xxxxxx veniva liquidata, in	
	contitolarità, pensione di reversibilità; su tale pensione veniva corrisposta alla	
	sig.ra xxxxx l'indennità integrativa speciale (I.I.S.) in misura rapportata alla	
	quota percentuale di reversibilità posseduta;	
	- la sig.ra xxxxxx è deceduta in data xxxxx;	
	- con istanza a mezzo pec del xxxxx è stato chiesto all'INPS il	
	consolidamento della pensione di reversibilità in godimento alla sig.ra xxxxxx,	
	essendo venuta meno la quota in pagamento alla defunta madre, nonché la	
	corresponsione dell'I.I.S. nella misura del 100% di quella percepita dal dante	
	causa (ai sensi dell'art. 2 della l. 27.5.1959, n. 324 nonché dell'art. 15, comma	
	5, della l. 23.12.1994, n. 724), oltre ratei di tredicesima con decorrenza di	
	legge, liquidazione di tutte le differenze, interessi e rivalutazione;	
	- che l'istanza è rimasta inevasa;	
	è stato chiesto a questa Corte di accertare e dichiarare il diritto della sig.ra	
	xxxxxx <i>i)</i> al consolidamento della pensione di reversibilità in godimento, con	
	la percentuale di legge nonché <i>ii)</i> a percepire l'I.I.S. sulla medesima pensione	
	nella misura intera, oltre ratei di tredicesima, con la decorrenza di legge, oltre	
	accessori di legge, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle	
	relative prestazioni differenziali.	
	In via istruttoria, è stato chiesto di ordinare all'INPDAP l'esibizione della	
	2	

del contendere con compensazione delle spese.

5. – All’udienza del 28.1.2026 il Giudice, accogliendo l’istanza congiunta delle parti di un termine per la verifica dell’avvenuto accredito delle somme citate, ha rinviato la causa all’udienza del 13.5.2026, concedendo alle parti termine per eventuali note sino a 10 giorni prima dell’udienza.

6. – Il xxxx l’INPS ha depositato il cedolino di pensione relativo al mese di aprile 2026, attestante l’intervenuto pagamento della somma arretrata di € xxxxx, e insistito per la dichiarazione di cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

7. – All’odierna udienza la difesa della parte ricorrente, preso atto dell’intervenuto pagamento delle citate somme arretrate, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese; la difesa dell’INPS ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con compensazione delle spese.

La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

8. – È stato chiarito che *«la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta»* (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).

9. – In relazione a quanto precede, essendosi le parti date reciprocamente atto		
della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata con l’odierno ricorso,		
sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.		
In ossequio al principio di soccombenza virtuale, le spese del giudizio, quali		
liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Istituto resistente,		
considerato che il riconoscimento provvedimentoale del diritto è avvenuto		
successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.		
	P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Puglia, in		
composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso		
n. 37853 , dichiara cessata la materia del contendere.		
Condanna l’INPS al pagamento – in favore del difensore della ricorrente,		
dichiaratosi antistatario – delle spese di lite, liquidate equitativamente in		
complessivi € 300,00 (trecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.		
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.		
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 13.5.2026.		
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
Depositata il 15.5.2026	(f.to digitalmente)	
Il Funzionario		
(Franca Maria Alfarano)		
(f.to digitalmente)		
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs.		
30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,		
	DISPONE	
	5	

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

Depositata il 15.5.2026

(f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 15.5.2026

Il Funzionario
(Franca Maria Alfarano)
(f.to digitalmente)